

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DEL COMUNE ONSERNONE

Richiamati i disposti:

- Della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA),
- Della Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA),
- Dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR),
- Dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2015 (OTRif),
- Dell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif),
- Dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc),
- Dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA),
- Dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt),
- Dell'Ordinanza federale sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OB),
- Dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA),
- Dell'Ordinanza federale concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE),
- Della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- Della Legge Cantonale di Applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb),
- Del Regolamento generale della Legge Cantonale di applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- Del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza Tecnica sui Rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR),
- Del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul Traffico di Rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif),
- Del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt),
- Della Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004,
- Del Piano di Gestione dei Rifiuti del 1 luglio 1998,

- Delle Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001,
- Della Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR),
- Del Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR),
- Delle Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012,
- Delle Direttive SPASS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012,
-
- E ogni altra norma in materia applicabile.

Il Comune di Onsernone dispone quanto segue:

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 1. Concetto

Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il Comune in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti Terre di Pedemonte-Centovalli-Onsernone (detto in seguito Consorzio) organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta rifiuti.

CAPITOLO II MODO DI RACCOLTA

Art. 2 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art. 3 Modo di raccolta

- 1) La raccolta avviene negli appositi contenitori ubicati nei luoghi indicati dal Municipio.
- 2) Il Municipio può regolare o modificare le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

Art. 4 Esclusione

- 1) Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali ed i rifiuti soggetti a controllo di cui all'art 18 del presente Regolamento o ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate.

- 2) Detti rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li produce, conformemente alla legislazione e alle disposizioni speciali in materia.

CAPITOLO III GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA

Art. 5. Rifiuti domestici

- 1) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
- 2) Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
- 3) Sono esclusi dalla raccolta tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, i rifiuti soggetti a controllo e quelli speciali di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.

Art. 6 Contenitori¹

I rifiuti racchiusi in sacchi preposti alla raccolta dei rifiuti, ben legati, devono essere depositati negli appositi contenitori, così da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico.

È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali.

L'art. 2 del presente Regolamento è parimenti applicabile.

Art. 7 Rifiuti ingombranti

- 1) Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati (per RSU).
- 2) Il servizio di raccolta, lungo le strade pubbliche nei luoghi stabiliti dal Municipio, è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.
- 3) I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso singolo di Kg 80, le dimensioni di circa cm 200 x cm 100 x cm 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
- 4) Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti e materiale di demolizione in genere.
- 5) I giorni di raccolta vengono fissati dal Consorzio.
- 6) I rifiuti ingombranti devono essere esposti in ordine e non prima di **7 giorni** dalla data di raccolta nelle aree designate dal Municipio.

Art. 8 Rifiuti riciclabili/ Raccolte separate

Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli oli esausti, il PET, ecc e istituisce appositi contenitori e centri di raccolta.

Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

¹ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019

È vietato smaltire questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9

Vetro

- 1) La raccolta concerne bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti. Essi vanno depositati negli appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.
- 2) Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
- 3) Sono esclusi dalla raccolta lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

Art. 10

Oli

- 1) La raccolta concerne:
 - Oli minerali (oli lubrificanti e da motore),
 - Oli vegetali (oli e grassi di cucina).
- 2) Essi vanno versati negli appositi contenitori.

Art. 11

Pile e batterie

- 1) La raccolta concerne tutte le pile e batterie, ad esempio tipo carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio ecc. Esse vanno depositate negli appositi contenitori.
- 2) Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.

Art. 12

Alluminio

La raccolta concerne gli oggetti in alluminio come lattine, recipienti di cibi precotti risciacquati. Essi vanno depositati negli appositi contenitori.

Art. 13

Ferro minuto e latta

La raccolta concerne piccoli oggetti di ferro come scatole di conserva, chiodi, tappi metallici. Essi vanno depositati negli appositi contenitori.

Art. 14

Altri metalli

Tutti i metalli ad eccezione di quelli indicati negli articoli 12 e 13, devono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 15
Carta e cartone

- 1) La raccolta concerne tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche dai negozi e dagli uffici.
- 2) I giorni di raccolta vengono fissati dal Consorzio.
- 3) Il materiale dev'essere consegnato nei luoghi indicati dal Municipio **3 giorni** prima della raccolta, in scatole di cartone o in pacchi di carta solidamente legati. Fanno eccezione i punti di raccolta attrezzati.
- 4) La carta deve essere esposta in modo ordinato in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.

Art. 16
Bottiglie per bevande in PET

Per la raccolta delle bottiglie per bevande in PET sono a disposizione degli appositi contenitori.

Art. 17
Rifiuti compostabili

Stralciato d'ufficio in data 17 gennaio 2017.

Art. 18
Rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie di cui gli articoli 5-17 del presente Regolamento:

- a) I residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina,
- b) I materiale inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi,
- c) Le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi,
- d) I fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame,
- e) I liquidi e i fanghi di ogni genere,
- f) Le gomme e gli pneumatici usati,
- g) Le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche,
- h) I residui di bagni galvanici e zincatura,
- i) Le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo,
- j) Le emulsioni bituminose,
- k) Le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione,
- l) Le carcasse di animali,
- m) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici,
- n) I pesticidi, insetticidi, diserbanti,
- o) Le lampade al mercurio o al neon,
- p) Le batterie di motociclette e di autovetture,
- q) I medicinali scaduti,
- r) Tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 7,
- s) I materiali di scavo e di demolizione,
- t) I carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti,

- u) Ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 5-17 che precedono.

Art. 19
Modalità di consegna

- 1) I detentori devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le normative federali e cantonali vigenti.
- 2) I medicinali scaduti, siringhe e i termometri al mercurio devono essere consegnati in farmacia.
- 3) Le batterie di autovetture, gomme e pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse, ai rivenditori o ad imprese di smaltimento autorizzate (OTRif).
- 4) Le carcasse di animali e i residui della macellazione devono essere consegnati ai Centri di Raccolta Regionali o al Centro Raccolta Pelli.
- 5) I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Consorzio.
- 6) Esercizi pubblici, mense aziendali, istituti, scuole e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
- 7) Medici, dentisti, personale paramedico, case di cura e strutture simili devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, rifiuti infetti e residui patologici ecc. e devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali (secondo l'OTRif).

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20
Recipienti stradali

- 1) Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti.
- 2) E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 21
Divieti

- 1) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari sui terreni pubblici e privati è vietato.
- 2) E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 3) L'accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. Sono riservate le deroghe previste da altre legislazioni. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 22
Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

CAPITOLO V
TARIFFE

Art. 23
Assoggettamento

- 1) Per la copertura delle spese della gestione dei rifiuti nella misura di almeno il 70% ma non superiore al 100%, il Comune preleva una tassa base annua e tasse sul quantitativo (tassa sul sacco).
- 2) Sottostanno al pagamento delle tasse tutti gli utenti, segnatamente le economie domestiche primarie e secondarie, le economie collettive e i commerci.

Art. 24
Tasse

1) Tassa base

La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione segnatamente i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, amministrazione, personale, informazione, investimenti, sensibilizzazione e altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Il Municipio fisserà le tasse mediante ordinanza, entro i seguenti limiti:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Per ogni economia domestica, residenza secondaria o case di vacanza e simili | da Fr. 100.— a Fr. 300.— |
| Per i domiciliati l'immobile ad uso proprio secondario è compreso nell'economia domestica principale | |
| b) Laboratori artigianali, uffici, esercizi pubblici senza alloggio, negozi, imprese, pensioni e simili | da Fr. 120.— a Fr. 400.— |
| c) Esercizi pubblici con alloggio | da Fr. 150.— a Fr. 500.— |
| d) Ospedali, case per anziani: per letto | da Fr. 50.— a Fr. 130.— |
| e) Campeggi: per posto tenda | da Fr. 20.— a Fr. 50.— |

IVA esclusa.

2) Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (tassa comprensiva dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi IVA inclusa) raccolti in sacchi della spazzatura.

Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume ed è direttamente proporzionale alla tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni e approvata dal Consiglio di Stato. I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio Ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza la tassa e può stabilire delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente in fornitura gratuita un adeguato numero di sacchi.

Art. 25 **Incasso**

- 1) La tassa base è percepita in una sola rata e viene prelevata indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti.
- 2) La tassa base è dovuta dall'utente.
- 3) La tassa base viene incassata dal Municipio indipendentemente dal fatto che lo stabile/appartamento ecc. sia abitato o meno tutto l'anno.
- 4) Il Municipio è autorizzato a prelevare le spese per gli eventuali solleciti.

CAPITOLO VI **PENALITA' E RIMEDI DI DIRITTO**

Art. 26 **Vendita di sacchi ufficiali²**

La vendita dei sacchi ufficiali e delle marche è organizzata dal Municipio nelle Cancellerie Comunali e/o nei negozi, uffici postali e simili. Ai rivenditori autorizzati è riconosciuta una commissione.

Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.

Art. 27 **Contravvenzioni**

- 1) Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.— a norma dell'articolo 145 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987.
- 2) Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

Art. 28 **Altre decisioni**

Contro tutte le altre decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione. Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi della LOC (Art. 208 ss LOC).

Art. 29 **Concorrenze**

Alle presenti penalità rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali, oppure quelle legate all'articolo 292 del CPS.

² Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Misure particolari³

Per quanto non previsto dal presente Regolamento il Municipio è autorizzato a prendere tutte le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana, come pure per garantire la raccolta separata dei vari rifiuti e la gestione delle infrastrutture in dotazione.

Il Municipio è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità dei dati personali.

Art. 31 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto.

Art. 32 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.
- 2) Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale in data 18.11.2016
- 3) Approvato dall'Autorità cantonale il 17 gennaio 2017.

IL MUNICIPIO

³ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019